Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 28 ottobre 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ricompense al valor militare concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri . . Pag. 4010

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 ottobre 1960, n. 1183.
Miglioramenti alle pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara . . . Pag. 4011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1184.
Inclusione dell'abitato di Torino di Sangro, in provincia di Chieti, fra quelli da consolidare e da trasferire parzialmente a cura e spese dello Stato . . . . . . Pag. 4014

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 1185.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Fermo . Pag. 4015

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1960, n. 1186.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Lelio Orsi » di Novellara (Reggio Emilia) . . . . Pag. 4015

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1187.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Cuore Immacolato della B.M.V., nel comune di Vicenza Pag. 4015

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1188.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re, nel comune di Imperia Pag. 4015

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1960.
Classificazione tra le provinciali di 34 strade in provincia di Foggia . . . . Pag. 4015

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1960.
Classificazione tra le provinciali delle strade: 1) Cancelli-Serradica-Campodonico; 2) Fabriano-Serraloggia-quadrivio San Michele-Collamato, confine con la provincia di Macerata verso Esanatoglia, in provincia di Ancona. Pag. 4016

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1960.
Determinazione ai fini degli assegni familiari settore dell'industria del valore della mensa e dei generi in natura in provincia di Bologna . . . . Pag. 4017

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1960
Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze . . . . Pag. 4017

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1960.
Trasferimento del portafoglio ramo capitalizzazione della Società « La Prævidentia » all'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . Pag. 4017

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza delle cattedre di « Politica economica e finanziaria » e di « Tecnica bancaria e professionale » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli . . . . Pag. 4018

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Esito di ricorso . . . . Pag. 4018

Ministero dell'industria e del commercio: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi . Pag. 4018

Ministero della marina mercantile: Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita nella spiaggia di San Benedetto del Tronto. (Rettifica) . . . . Pag. 4018

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Valentino (Scafa) . . . . Pag. 4018

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo l'argine sinistro del fiume Nuovissimo, in comune di Codevigo (Padova) . . . . . . Pag. 4018

Varianti al piano di ricostruzione di Sperlonga (Latina). Pag. 4019

Conferma in carica del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Siracusa. Pag 4019

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Alessandria. Pag. 4019

Conferma in carica del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Novara . Pag. 4019

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro . Pag. 4019

Conferma in carica del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Padova . Pag. 4019

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli Pag. 4019

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1960 Pag. 4020

Banca d'Italia: Situazione al 30 settembre 1960 . Pag. 4021

CONCORSI ED ESAMI

Corte dei conti: Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato integrativa del concorso per titoli a tredici posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, riservato agli impiegati dello Stato non di ruolo o appartenenti al ruoli aggiunti . Pag. 4022

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso per esami e per titoli a sette posti di vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale di carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative Pag. 4022

Concorso per esami e per titoli a quindici posti di vice aiutante in prova nel ruolo del personale di carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche governative . Pag. 4024

Concorso per esami e per titoli ad otto posti di aiuto vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale di carriera di concetto delle biblioteche pubbliche governative. Pag. 4027

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinquantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 20 agosto 1959 . Pag. 4029

Ministero dei lavori pubblici: Sostituzione di membri nella Commissione esaminatrice del concorso a cinquantatre posti di ingegnere in prova del Genio civile . Pag. 4029

Ministero delle finanze: Diario delle prove scritte del concorso per esami a dodici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione indetto con decreto ministeriale 8 ottobre 1959 Pag. 4030

Ministero dell'industria e del commercio: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva del ruolo dell'Ispettorato tecnico dell'industria . Pag. 4030

Ufficio medico provinciale di Pisa: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1959 . Pag. 4030

Ufficio medico provinciale di Novara: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara . Pag. 4030

Ufficio medico provinciale di Palermo: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1956 . . . . Pag. 4031

Ufficio medico provinciale di L'Aquila. Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1959 . . . . Pag. 4031

Ufficio medico provinciale di Ferrara: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Ferrara. Pag. 4031

Ufficio medico provinciale di Catania: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania . Pag. 4032

Ufficio medico provinciale di Alessandria: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria Pag. 4032

Ufficio medico provinciale di Messina: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina Pag. 4032

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 265 DEL 28 OTTOBRE 1960:

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Leggi e decreti approvati dal Consiglio regionale e pubblicati nel « Bollettino Ufficiale » della Regione nel 1° semestre dell'anno 1960.

(6789)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto presidenziale 6 *luglio* 1960

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

MARCELLINI Gino, nato il 16 gennaio 1920 a Ostra (Ancona), partigiano combattente. — In accaniti assalti contro munite posizioni nemiche si prodigava, tra i primi, trascinando con il suo slancio i propri compagni al successo. — Croazia, 12 aprile-10 maggio 1945.

Decreto presidenziale 6 *luglio* 1960

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

MARINELLI Giovanni, classe 1913, da Filotrano (Ancona), partigiano combattente. — Nel corso di numerosi combattimenti contro un nemico di gran lunga superiore in uomini e mezzi, mise in luce magnifiche doti di combattente tenace e cosciente trascinando con l'esempio i propri compagni alla lotta. — Bosnia, 25 maggio-10 luglio 1944.

Decreto presidenziale 6 *luglio* 1960

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

TAJETTI don Primo fu Silvio, da Sanguinetto (Verona), classe 1901, partigiano combattente. — Eletta figura di sacerdote, prestava valido aiuto ad una missione militare operante in territorio occupato dal nemico ospitandone i componenti nella sua abitazione. Durante i giorni dell'insurrezione rimaneva ferito combattendo a fianco di formazioni partigiane. — Veneto, dicembre 1943-aprile 1945.

Decreto presidenziale 6 luglio 1960

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

DAL MORO Virgilio, nato a Malamocco (Venezia), l'11 giugno 1910, partigiano combattente. — Nel corso di numerosi combattimenti contro un nemico di gran lunga superiore in uomini e mezzi, mise in luce magnifiche doti di combattente tenace e cosciente trascinando con l'esempio i propri compagni alla lotta. — Bosnia, 25 maggio-10 luglio 1944.

Decreto presidenziale 6 luglio 1960

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

LANCIA Rocco, nato a Roccadarce (Frosinone) il 15 ottobre 1921, partigiano combattente. — Durante un furioso combattimento che vedeva impegnato il proprio reparto contro mezzi corazzati e motorizzati nemici, si offriva volontario per una rischiosa missione di collegamento, contribuendo così al vittorioso esito dell'operazione. — Jugoslavia, 9 settembre 1943-21 ottobre 1944.

Decreto presidenziale 6 luglio 1960

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

BONAVOLTA Ettore, nato a Napoli il 6 dicembre 1923, partigiano combattente. — Nel corso di aspro combattimento contro truppe motorizzate tedesche, si avvicinava da solo ad una autocolonna nemica in sosta effettuando contro di essa un preciso ed efficace lancio di bombe a mano. Approfittando della sorpresa prodotta, non esitava a raggiungere gli automezzi riuscendo a catturare prezioso materiale di guerra. — Buboligne (Ura Kuqe), 21 settembre 1944.

Decreto presidenziale 6 luglio 1960

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

CLEMENTI Avio, nato ad Amatrice (Rieti) il 30 aprile 1921, partigiano combattente. — Comandante intelligente e capace si distingueva particolarmente alla testa della sua Compagnia nel corso di duri combattimenti contro preponderanti forze tedesche. — Dalmazia-Bosmia, 15 ottobre 1943-20 gennaio 1944.

Decreto presidenziale 6 luglio 1960

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

STOPPATO don Carlo fu Giovanni, classe 1907, da San Giovanni Lupatoto (Verona), partigiano combattente. — Sacerdote di eletti sentimenti patriottici, ospitava nella sua abitazione una missione militare informativa operante in territorio occupato dal nemico. Arrestato nulla rivelava, sopportando con dignità e fierezza il duro carcere. — Territorio dell'Italia occupata dal nemico, luglio 1944-aprile 1945.

Decreto presidenziale 6 luglio 1960

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

NERVO Ermete, nato a Pieve Tesino (Trento) il 28 ottobre 1913, partigiano combattente. — Liberato dalla prigionia tedesca nel corso dei combattimenti per la conquista di Belgrado, chiedeva di partecipare alla lotta con le formazioni partigiane italiane contribuendo validamente, con ardite azioni di collegamento e di rifornimento, alla vittoriosa conclusione della cruenta battaglia. — Belgrado, 16-21 ottobre 1944.

(6645)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 ottobre 1960, n. **1183.**

Miglioramenti alle pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1958 le pensioni liquidate o da liquidarsi saranno corrisposte prendendo a base, come migliore triennio, le competenze medie indicate dalla legge 25 luglio 1952, n. 915. Tali pensioni così calcolate sono aumentate del 12 per cento.

Qualora la pensione riliquidata ai sensi del precedente comma, ed eventualmente integrata ai minimi di cui al successivo articolo 10, risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dal marittimo e dai suoi superstiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, nessuna variazione sarà apportata alla misura di detto trattamento. La differenza tra i due trattamenti di pensione sarà corrisposta a titolo di assegno personale.

La maggiorazione di cui al primo comma del presente articolo non si applica a favore dei marittimi la cui pensione sia stata o debba determinarsi, anche solo in parte, sulla base di competenze medie riferibili a periodi posteriori al 31 maggio 1957. In questi casi il trattamento di pensione continua ad essere determinato ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, e dell'articolo 7, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 915.

Tuttavia, il trattamento di pensione spettante agli iscritti alla « Gestione marittimi », a norma del precedente comma, non può essere inferiore a quello di cui al primo comma del presente articolo, considerando però le competenze afferenti i periodi successivi al 31 maggio 1957 nella stessa misura contemplata dalla tabella allegata alla legge 25 luglio 1952, n. 915.

Art. 2.

Con decorrenza 1° giugno 1957 le competenze medie di cui alla tabella allegata alla legge 25 luglio 1952, n. 915, sono sostituite da quelle contenute nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 3.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1959-1960 lo Stato concorre con un contributo annuo di lire 1.700.000.000 alla spesa sostenuta dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara in conseguenza del riconoscimento, agli effetti delle prestazioni dalla stessa erogate ai propri iscritti, dei periodi di servizio militare e di navigazione mercantile nonchè di quelli valutabili come tali, non coperti da contribuzione, restando esonerato da qualsiasi onere riferentesi alle prestazioni medesime.

Art. 4.

Le anticipazioni di cui all'articolo 23 della legge 25 luglio 1952, n. 915, e all'articolo 1 della legge 27 novembre 1954, n. 1180, sono devolute alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, alla quale è concesso, altresì, a carico del bilancio dello Stato un contributo straordinario di lire 6.400 milioni a regolazione degli oneri ad essa derivanti fino al 30 giugno 1959 per il riconoscimento dei servizi di cui allo articolo precedente.

Il contributo straordinario di cui al precedente comma è erogato in cinque annualità a cominciare dallo esercizio finanziario 1959-60, di cui la prima di lire 1.700 milioni, la seconda di lire 300 milioni, la terza di lire 2.400 milioni e la quarta e la quinta di lire 1.000 milioni ciascuna.

Art. 5.

La Cassa nazionale per la previdenza marinara rimborserà l'anticipazione di lire 1.400 milioni di cui allo articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 725, in ragione di lire 700 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60 e di lire 700 milioni nell'esercizio finanziario 1961-62.

Art. 6.

Sono abrogati l'articolo 19 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, l'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, e ogni altra disposizione contraria e incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 7.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la misura dei contributi previsti dall'articolo 3, comma primo, n. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 915, è stabilita come segue:

a) a carico dell'armatore: per lo stato maggiore 30,50 per cento e per la bassa forza 33 per cento delle competenze medie;

b) a carico del marittimo: per lo stato maggiore 9,50 per cento e per la bassa forza 7 per cento delle competenze medie.

Per gli iscritti indicati dal comma secondo dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, il contributo è fissato, con la decorrenza di cui al primo comma del presente articolo, nella misura del 24 per cento delle competenze medie.

Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge le percentuali dei contributi indicati nei precedenti comma potranno essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale per assicurare l'equilibrio finanziario della gestione marittimi.

Art. 8.

I coefficienti di maggiorazione previsti al secondo e quinto comma dell'articolo 14 e al primo comma dell'articolo 15 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono elevati, a decorrere dal 1° gennaio 1958, rispettivamente da 39 a 50 volte e da 31 a 50 volte.

Le pensioni liquidate a favore degli iscritti della gestione speciale con decorrenza dal 1° agosto 1952 al 31 dicembre 1956 vengono riliquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1958, sulla base delle retribuzioni godute al 1° gennaio 1957 dagli iscritti aventi qualifica e anzianità di servizio pari a quelle raggiunte dai pensionati nel triennio precedente la data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Qualora la pensione riliquidata ai sensi del primo comma del presente articolo ed eventualmente integrata ai nuovi minimi di legge, risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dall'iscritto o dai suoi superstiti alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna variazione sarà apportata alla misura di detto trattamento. La differenza tra i due trattamenti di pensione sarà però, corrisposta a titolo di assegno personale.

Le pensioni riliquidate ai sensi dei predetti articoli, al netto dell'eventuale assegno personale di cui sopra, e le pensioni di nuova costituzione vengono maggiorate di un dodicesimo del loro ammontare da corrispondere in occasione della festività natalizia.

I benefici previsti dai precedenti comma sono concessi ai titolari di pensioni in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

I limiti di età previsti dall'articolo 9 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, sono aboliti. La modifica derivante alle modalità di calcolo delle pensioni viene applicata alle pensioni in atto e a quelle di nuova costituzione.

Art. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1958 i contributi fissati dall'articolo 13 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono stabiliti nella seguente misura:

a) a carico del datore di lavoro il 18,50 per cento della retribuzione al limite indicato dal decreto presidenziale 5 aprile 1957;

b) a carico del prestatore di opera il 7,50 per cento della retribuzione sino al limite indicato alla lettera precedente.

Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge le percentuali dei contributi indicati nei precedenti comma potranno essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale per assicurare l'equilibrio finanziario della gestione speciale.

Art. 10.

I trattamenti minimi previsti dall'articolo 7, comma quarto, e dall'articolo 14, comma sesto, della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono stabiliti nella misura di lire 15.000 mensili per le pensioni dirette e lire 10.000 mensili per le pensioni di riversibilità.

Art. 11.

L'articolo 22 della legge 25 luglio 1952, n. 915, è abrogato.

I periodi di disoccupazione indennizzata, i periodi di degenza in regime sanatoriale per tubercolotici ed i periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, i periodi di malattia e di inabilità temporanea per infortunio ed i periodi di interruzione obbligatoria o facol-

tativa durante lo stato di gravidanza o di puerperio, che non risultino già coperti di contribuzione, sono riconosciuti utili a tutti gli effetti delle prestazioni a favore degli iscritti della Cassa nazionale per la previdenza marinara nei limiti e con le condizioni richiesti per tale riconoscimento dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

Per gli iscritti che possano far valere anche contribuzioni nella assicurazione generale obbligatoria, il riconoscimento dei periodi suddetti viene effettuato nella gestione dove risultano raggiunti i prescritti requisiti.

Qualora detti requisiti siano raggiunti sia nell'assicurazione generale obbligatoria che in quelli gestiti dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, ovvero soltanto cumulando i periodi assicurativi dei diversi fondi, il riconoscimento sarà effettuato in quel Fondo presso il quale sono stati versati i contributi nell'ultimo periodo di lavoro prestato anteriormente alla data di inizio del periodo da riconoscere utile.

Per la copertura degli oneri relativi ai periodi di disoccupazione e di assistenza antitubercolare degli iscritti alla « Gestione marittimi » sarà annualmente trasferita alla Cassa nazionale per la previdenza marinara una somma da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico delle Gestioni delle assicurazioni contro la disoccupazione e contro la tubercolosi sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate e di assistenza sanatoriale e post-sanatoriale complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio giornaliero versato alla Cassa per la generalità degli iscritti.

Detta somma è devoluta al Fondo di capitalizzazione ed al Fondo di ripartizione delle due Gestioni nelle percentuali stabilite per la contribuzione dall'articolo 21 della legge 25 luglio 1952, n. 915.

I periodi di servizio militare prestati a terra in tempo di pace, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, sono considerati utili entro i limiti del servizio di leva ai fini del diritto e della misura delle pensioni liquidate dalla « Gestione marittimi » purchè:

1) non siano coperti di contribuzione, ovvero non siano stati riconosciuti utili, ai fini di altro trattamento di previdenza;

2) siano stati compiuti dopo l'inizio della navigazione mercantile e, comunque, dopo il 1° luglio 1920;

3) risulti, nell'anno precedente la data d'inizio del servizio militare da riconoscere, un periodo di contribuzione alla « Gestione marittimi ».

Art. 12.

I periodi di navigazione compiuti dal 1° luglio 1920 in poi con contribuzione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara dagli iscritti alla « Gestione marittimi », deceduti anteriormente al 1° agosto 1952 senza aver tramandato diritto a pensione a favore dei superstiti, sono considerati utili ai fini della liquidazione di una pensione con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

La decorrenza della prestazione, da liquidarsi a norma della disposizione contenuta nel precedente comma, non può essere, in alcun caso, anteriore al primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Per la determinazione dell'onere relativo alle prestazioni liquidate si osserva la disposizione dell'articolo 9, comma quarto, della legge 25 luglio 1952, n. 915.

Art. 13.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e delle altre leggi e decreti concernenti la Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Esso ha anche la facoltà, in sede di formazione del predetto testo unico, di coordinare le disposizioni predette con quelle relative alle altre assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalle Casse marittime per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie e con le altre leggi dello Stato.

L'autorizzazione di cui al primo comma dovrà essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Agli oneri di complessive lire 3.400 milioni derivanti allo Stato nell'esercizio finanziario 1959-60, dall'attuazione della presente legge, si provvederà mediante corrispondente riduzione dei fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinati a sopperire alle spese dei provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — JERVOLINO — SULLO — PELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Tabella delle competenze medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

A) Piroscafi, motonavi, motovelieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e piroscafi e motonavi di qualsiasi tonnellaggio adibiti ai servizi delle Società di preminente interesse nazionale e delle Società sovvenzionate minori:

Stato Maggiore (*a*):

Comandante, capo macchinista, direttore di macchina, capo commissario, comandante in 2ª, capo macchinista al dettaglio, direttore sanitario con uno o più medici alle dipendenze	L. 90.000
Primo ufficiale di coperta e di macchina, primo ufficiale commissario, medici in sottordine o medico unico, cappellano	» 75.000
Secondo ufficiale di coperta e di macchina, secondo ufficiale commissario	» 55.000
Terzo ufficiale di coperta e di macchina, terzo ufficiale commissario	» 45.000

(*a*) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista col quale viene imbarcato.

Marconista munito di brevetto internazionale di 1ª classe con meno di cinque anni di navigazione radiotelegrafista e marconista munito di brevetto internazionale di 2ª classe (*b*) . L. 45.000
Marconista munito di brevetto internazionale di 1ª classe con oltre cinque anni di navigazione e fino a quindici anni di navigazione radiotelegrafista . » 55.000
Marconista munito di brevetto internazionale di 1ª classe con quindici o più anni di navigazione radiotelegrafista » 65.000
Marconista munito di brevetto internazionale di 1ª classe con diciotto o più anni di navigazione radiotelegrafista » 75.000
Allievo capitano, allievo macchinista, allievo commissario . » 35.000

Equipaggio:

Nostromo, capo fuochista, primo cuoco (sulle navi in cui è imbarcato più di un cuoco), cuoco unico sulle navi da carico, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, ottonaio, operaio frigoriferista, maestro di casa, capitano di armi, cambusiere, primo infermiere, primo cameriere (sulle navi con più di un cameriere), primo panettiere, primo dispensiere d'equipaggio, pennese (sulle navi da passeggeri), motorista di 1ª classe, motorista di 2ª classe, amanuense, orchestrale, dispensiere d'equipaggio (*c*) » 42.000
Marinaio, carbonaio, fuochista, cameriere, panettiere ed ogni altra qualifica non specificata » 39.000
Giovanotto » 25.000
Mozzo, piccolo » 17.000

B) Piroscafi, motonavi o motovelieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate:

Capitano al comando in coperta o alla direzione di macchina . L. 70.000
Padrone al comando o « fuochista autorizzato » direttore di macchina . » 50.000
Ufficiale . » 44.000
Nostromo, motorista . » 42.000
Marinaio, fuochista » 39.000
Giovanotto » 25.000
Mozzo » 17.000

C) Velieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate:

Capitano o padrone al comando . L. 66.000
Ufficiale . » 44.000
Nostromo, motorista . » 42.000
Marinaio » 39.000
Giovanotto » 25.000
Mozzo » 17.000

D) Velieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate:

Capitano o padrone al comando . L. 36.000
Marinaio autorizzato al comando . » 30.000
Nostromo, motorista . » 25.000
Marinaio » 21.000
Giovanotto » 17.000
Mozzo » 13.000

E) Rimorchiatori e galleggianti (*d*) (Personale dei rimorchiatori e degli altri galleggianti, con mezzi a propulsione propri, addetti al servizio di navigazione nei porti e nelle rade):

Personale preposto al comando in coperta e alla direzione di macchina (purchè provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato) . L. 50.000
Nostromo, operaio, elettricista . L. 42.000
Marinaio, fuochista, carbonaio . » 39.000
Giovanotto . » 25.000
Mozzo . » 17.000

F) Pescherecci (Iscritti nelle matricole delle navi comunque munite di macchina o motore non superiore a 30 cavalli indicati o cavalli asse; navi o battelli da pesca in genere senza macchina o motore):

Padrone o marinaio autorizzato . L. 13.000
Motorista . » 11.000
Marinaio . » 9.000
Giovanotto . » 6.000
Mozzo . » 4.000

G) Pescherecci (Comunque muniti di macchine o motore di oltre 30 cavalli indicati o cavalli asse, adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):

Padrone o marinaio autorizzato, motorista o meccanico per la pesca . L. 21.000
Capo pesca . » 17.000
Marinaio . » 13.000
Giovanotto . » 9.000
Mozzo . » 6.000

H) Pescherecci in pesca oltre gli Stretti:

Capitano di lungo corso al comando, capitano di gran cabotaggio al comando, direttore di macchina, padrone al comando autorizzato . L. 70.000
Primo ufficiale di coperta o di macchina, motorista o meccanico per la pesca . » 49.000
Secondo ufficiale di coperta o di macchina, radiotelegrafista . » 42.000
Nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista, fuochista autorizzato . » 32.000
Marinaio pescatore (compresi i retieri, cuochi ecc.) fuochista, carbonaio o altre qualifiche non specificate . » 30.000
Giovanotto . » 24.000
Mozzo . » 17.000

I) Personale borghese imbarcato su navi militari:

Prima categoria: primi cuochi, primi maestri di casa, cuochi, maestri di casa unici dirigenti il servizio della panificazione a bordo . L. 42.000
Seconda categoria: secondi cuochi e secondi maestri di casa . » 39.000

L) Piloti:

Porti:

Ancona, Augusta, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Livorno, Messina, Napoli, Palermo, Savona, Siracusa, La Spezia, Venezia, Trieste . L. 90.000
Bagnoli, Pozzuoli, Barletta, Fiumicino, Gaeta, Manfredonia, Marina di Carrara, Olbia, Porto Empedocle, Portoferraio, Portotorres, Portovecchio di Piombino, Ravenna, Salerno, Sant'Antioco, Taranto, Trapani . » 80.000
Anzio, Carloforte, Castellammare di Stabia, Crotone, Follonica, Imperia-Oneglia, Imperia-Porto Maurizio, Licata, Marsala, Milazzo, Molfetta, Monopoli, Portici, Porto Santo Stefano, Reggio Calabria, Rio Marina, Roma, Torre Annunziata » 65.000

(*b*) Le autorità marittime e consolari dovranno segnare sui ruoli di equipaggio e sui titoli matricolari la dizione marconista di gruppo *A* per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 1ª classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista; marconisti di gruppo *B* per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 1ª classe con oltre cinque anni di navigazione e fino a quindici anni di navigazione radiotelegrafista; marconista di gruppo *C* per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 1ª classe con meno di cinque anni di navigazione radiotelegrafista per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 2ª classe.

(*c*) Il motorista di 1ª e 2ª classe quando imbarcato da ufficiale contribuisce sulla base della corrispondente qualifica rivestita a bordo in base al contratto di arruolamento.

(*d*) Per il personale imbarcato sui rimorchiatori e galleggianti che non rientrano nella tabella *E*, si applica la tabella *A*.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 settembre 1960, n. 1184.

Inclusione dell'abitato di Torino di Sangro, in provincia di Chieti, fra quelli da consolidare e da trasferire parzialmente a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1510, emesso nell'adunanza del 26 luglio 1960;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Torino di Sangro, in provincia di Chieti, escluso la zona indicata in tinta gialla nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente, la quale, a norma dell'art. 4, del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunta, a tutti gli effetti della precitata legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E*, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1960

GRONCHI

ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 133. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. **1185**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Fermo.

N. 1185. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Fermo viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1960, n. **1186**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale «Lelio Orsi» di Novellara (Reggio Emilia).

N. 1186. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale «Lelio Orsi» di Novellara (Reggio Emilia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. **1187**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Cuore Immacolato della B.M.V., nel comune di Vicenza.

N. 1187. Deceto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 8 settembre 1957, relativo alla erezione della parrocchia del Cuore Immacolato della B. M. V. nel comune di Vicenza e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 120. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. **1188**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re, nel comune di Imperia.

N. 1188. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albenga in data 2 febbraio 1943, integrato con postilla del 15 marzo 1958, con prospetto e dichiarazione del 1° e 3 giugno 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Cristo Re, nel comune di Imperia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 121. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1960.

Classificazione tra le provinciali di 34 strade in provincia di Foggia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della citata legge, l'Amministrazione provinciale di Foggia ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa, per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione stessa, nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade che, avendo i requisiti di strade provinciali, debbono essere classificate tali, giusta l'art. 5 della legge n. 126;

Vista la delibera in data 30 luglio 1958, n. 195/A del Consiglio provinciale di Foggia;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato sul Foglio annunzi legali della prefettura di Foggia in data 17 settembre 1958, n. 23;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera in data 18 febbraio 1959, n. 41 del Consiglio provinciale di Foggia, relativa alle opposizioni;

Ritenuto che la delibera suddetta n. 41 è stata approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Foggia nella seduta del 6 novembre 1959;

Visto il voto in data 30 settembre 1959, n. 1798, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto il piano in parola meritevole di approvazione;

Visto l'unito elenco, allegato quale parte integrante al presente decreto, nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono, ora, essere classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse.

Art. 2.

Le strade comprese nel piano *b*), indicate nell'elenco allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 settembre 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

PROVINCIA DI FOGGIA

Elenco delle strade provincializzate

1. Torrente Sannoro-Stazione Orsara: dall'innesto con la provinciale Troia-Torrente Sannoro, per l'abitato di Orsara alla stazione ferroviaria di Orsara.
2. Panni-Stazione Panni: da Panni alla stazione ferroviaria di Panni.
3. Scassabarile-Neviera di Motta: dall'innesto con la provinciale Serralombardi-Ponte 13 Archi, in contrada Scassabarile, all'innesto con la statale n. 17 in contrada Neviera di Motta.
4. Bovino-Panni: da Bovino per la contrada Masseria Mastrangelo, Monte La Serra, a Panni.
5. San Marco in Lamis-San Nicandro Garganico: da San Marco in Lamis per le contrade Bosco di Brancia, Costa dell'Arena, all'innesto con la statale n. 89 nei pressi di San Nicandro Garganico.
6. Ortanova-Stornara: da Ortanova a Stornara.
7. Faeto-Scalo ferroviario di Savignano Greci: dalla contrada Tresportelli, per Taverna Tre Fontane fino allo innesto con la Strada statale n. 90.
8. Anzano-Scampitella: da Anzano a Scampitella.
9. Bovino-Deliceto: da Bovino a Deliceto.
10. Orsara Verso Montaguto: da Orsara al confine con la provincia di Avellino in contrada La Montagna.
11. Volturino-Crocella di Motta: da Volturino all'innesto con la Strada statale n. 17 in contrada Crocella di Motta.
12. Statale n. 89-Contrada Vira: dal bivio con la Strada statale n. 89 (nei pressi del torrente Candelaro), per le contrade Fossette, Catino, Macchiarotonda, La Pescia, La Ficora alla contrada Vira (nei pressi della Marano di Castello).
13. Cerignola-Contrada Vira: da Cerignola per le contrade Torre Giulia, San Michele, alla contrada Vira (innesto con la Strada statale n. 89-Contrada Vira).
14. Stazione Candela-Innesto provinciale Rocchetta-Scalo: dall'innesto con la provinciale Cerignola-Candela, per Casone all'innesto con la provinciale Rocchetta-Scalo.
15. Torremaggiore-Foggia: da Torremaggiore per le contrade Coppa Pallante, Parisi, Posta Principe, Bastiola, Mezzana Grande, Vaccarella, all'innesto con la Strada statale n. 90 in prossimità della Masseria Celso.
16. Ascoli Satriano-Innesto strada sull'Ofanto: da Ascoli Satriano per le contrade Montalafica, La Marana, fino all'innesto con la strada dell'Ofanto in contrada Serra La Caccia.
17. Strada sull'Ofanto: dalla contrada Serra La Caccia, per Posta delle Camerelle, Posta Carrera, Villaggio Moschella, all'innesto con la provinciale Cerignola-Lavello, e dall'innesto con la stessa provinciale in contrada Masseria Masso Monaco, per Masseria Tavoletta all'innesto con la Strada statale n. 98.
18. Rignano Garganico-Statale n. 16: da Rignano Garganico per le contrade Villanova, Masseria Monaco Cappelli, Scalo ferroviario di Rignano all'innesto con la Strada statale n. 16.
19. Scaloria: da Manfredonia per la contrada Scalogna, per le frazioni di Tomaiolo e Ruggiano fino all'innesto con la Strada statale n. 159.
20. Radicosa-Innesto provinciale Lesina-Ripalta: dalla strada «Torremaggiore-Sant'Antonino da Piede» in contrada Radicosa per le contrade Sant'Antonino da Capo, Chirò, Passo del Compare, all'innesto con la provinciale Lesina-Ripalta.
21. Strada di Torrefortore: dall'innesto con la provinciale Lesina-Ripalta al mare Adriatico in località Torrefortore.
22. San Severo-Innesto strada Torremaggiore-Sant'Antonino da Piede: da San Severo all'innesto con la strada «Torremaggiore-Sant'Antonino da Piede» in contrada Radicosa.
23. Lucera-Statale n. 16: da Lucera per la Grotticella, Centro aziendale Palmeri, all'innesto con la Strada statale n. 16 in prossimità della stazione di Rignano Garganico.
24. Chieuti-Ripalta: da Chieuti, per Colle Martello e l'Ischione a Ripalta.
25. Lesina-Bivio Torremileto: dall'innesto con la provinciale Lesina-Poggioimperiale per le contrade Coniglia di Sopra, San Nazario, Torre di Lauro all'innesto con la provinciale San Nicandro Garganico-Torremileto.
26. Torremileto-Capoiale: da Torremileto lungo mare al Posto di Capoiale.
27. Strada dell'Isola di Varano: dal Posto di Capoiale, lungo l'isola del Varano, verso la Strada statale n. 89 (a circa Km. 4,000 da Rodi Garganico).
28. Ripalta-Binario ferroviario: da Ripalta alla ferrovia Foggia-Pescara.
29. San Paolo Civitate-Ripalta: da San Paolo Civitate, per Coppa di Rose, Pozzo Salso, a Ripalta.
30. Stornara-Innesto provinciale Cerignola-Lavello: da Stornara, per le contrade Graziano, San Giovanni, Pozzo Terragno, Pozzo Monaco all'innesto con la provinciale Cerignola-Lavello.
31. Cerignola-Trinitapoli: da Cerignola per le contrade Torre Bisaccia, De Fidio a Trinitapoli.
32. Ascoli Satriano-Ortanova: da Ascoli Satriano per le contrade Montecorvo, Ferranti, Durando ad Ortanova.
33. Pedegarganica: da Apricena, per le contrade Posta Nova, Vincitoria, stazione di San Marco in Lamis, Santa Maria, Villanova, Ponte di Ciccalento, Angeloni all'innesto con la strada San Giovanni Rotondo-Candelaro.
34. Via Nuova della Fame: da Foggia per Borgo Diaz, Borgo Tavernola, Cutino, Beccarini all'innesto con la Strada statale n. 159 in località Sciale Carlone.

(6498)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1960.

Classificazione tra le provinciali delle strade: 1) Cancelli-Serradica-Campodonico; 2) Fabriano-Serraloggia-quadrivio San Michele-Collamato, confine con la provincia di Macerata verso Esanatoglia, in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1960, con il quale è stato approvato il piano generale di provincializzazione delle strade di uso pubblico predisposto dall'Amministrazione provinciale di Ancona e sono state classificate provinciali le strade in esso riportate, con l'esclusione, tra le altre, delle strade indicate con i numeri 95-96 e 59-49, in quanto non riconosciute in possesso dei requisiti di legge dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuto che a seguito di nuova istruttoria, espletata in base a nuovi elementi di giudizio, è risultata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4, lettera *d*) della citata legge per le suddette strade, indicate come segue:

a) Cancelli-Serradica-Campodonico (nn. 95 e 96);

b) Fabriano-Serraloggia-quadrivio San Michele-Collamato-confine con la provincia di Macerata verso Esanatoglia (nn. 59-49);

Visto il voto 13 settembre 1960, n. 1954, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione a provinciali delle su precisate strade;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le strade indicate ai nn. 95-96 e 59-49 del piano generale di provincializzazione di cui alle premesse ed indicate come segue:

1) Cancelli-Serradica-Campodonico;

2) Fabriano-Serraloggia-quadrivio San Michele-Collamato-confine con la provincia di Macerata verso Esanatoglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(6826)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1960.

Determinazione ai fini degli assegni familiari - settore dell'industria - del valore della mensa e dei generi in natura in provincia di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti in provincia di Bologna, a titolo ed in sostituzione della mensa aziendale nel settore industria della Cassa unica per gli assegni familiari è determinato come segue:

L. 25 giornaliere per la somministrazione di un piatto;

L. 50 giornaliere per la somministrazione di due piatti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1960

p. *Il Ministro*: PEZZINI

(6819)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1960

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione della analoga in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, in sostituzione della analoga in vigore:

Tariffa 10-*a*, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile immediatamente alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 8 ottobre 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(6650)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1960.

Trasferimento del portafoglio ramo capitalizzazione della Società « La Prævidentia » all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle Assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria de « La Prævidentia », Società per azioni di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni, con sede in Roma, nel quale è contenuta la deliberazione di trasferimento all'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, del portafoglio relativo al ramo capitalizzazione;

Vista la delibera in data 25 febbraio 1960 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con la quale viene accettato il detto trasferimento;

Visto il contratto di cessione del predetto portafoglio in data 25 luglio 1960, per notaio avv. Carlo Capo (n. 109411 di repertorio), dal quale risultano le modalità e le condizioni per l'esecuzione del deliberato trasferimento;

Decreta:

E' approvato il trasferimento del portafoglio relativo al ramo capitalizzazione de « La Prævidentia », Società per azioni di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni, all'Istituto nazionale delle assicurazioni, entrambi con sede in Roma.

Roma, addì 18 ottobre 1960

Il Ministro: COLOMBO

(6817)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « Politica economica e finanziaria » e di « Tecnica bancaria e professionale » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli, sono vacanti le cattedre di « Politica economica e finanziaria » e di « Tecnica bancaria e professionale », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti medesimi dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6834)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1960, registro n. 8, foglio n. 333, è respinto il ricorso straordinario del dott. Chillè Giuseppe al Presidente della Repubblica, avverso il provvedimento di licenziamento legittimamente adottato dall'Istituto Nazionale Addestramento e Perfezionamento dei Lavoratori dell'Industria (I.N.A.P.L.I.), in forza della facoltà conferitagli dalla norma di cui all'art. 33 del regolamento del personale, secondo cui l'I.N.A.P.L.I. « ha la facoltà di licenziare il personale avventizio in qualsiasi momento a suo giudizio insindacabile ».

(6812)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 605-MI, della cessata ditta Mazza Umberto, già esercente un laboratorio di oreficeria in Milano, via Vettabbia n. 1.

(6731)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto lo smarrimento dei marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 254-AL, della cessata ditta Capra Mario & C. già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza, via Solferino, 3.

(6732)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 308-FI, della cessata ditta Vitellozzi Giuseppe, già esercente un laboratorio di argenteria in Firenze, via Pier Luigi da Palestrina n. 14.

(6733)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 205-MI, della cessata ditta Vezzelli Giuseppe, già esercente un laboratorio di oreficeria in Milano, via Lazio n. 20.

(6734)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 760-AL, della cessata ditta Gambazza Bruno, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza Po, via Cunietti n. 11.

(6735)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita nella spiaggia di San Benedetto del Tronto. (Rettifica).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 20 ottobre 1959, è stato rettificato il decreto interministeriale in data 7 luglio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 21 agosto 1950, con il quale venne esclusa dal Demanio pubblico marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area sita sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto avente la superficie di mq. 216 facente parte del mappale n. 144 riportata in catasto al foglio X del comune di San Benedetto del Tronto, nel senso che l'area sopra citata, della superficie di mq. 216, è inscritta in catasto al foglio n. 5, mappale n. 373 del comune di San Benedetto del Tronto.

(6821)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Valentino (Scafa)

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1960, n. 2899/760, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione al comune di Scafa della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in San Valentino (Scafa), estesa mq. 350, riportata in catasto alla particella n. 52 a frazionare del foglio di mappa n. 15 del comune di San Valentino e nella planimetria tratturale con il n. 52-b.

(6701)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo l'argine sinistro del fiume Nuovissimo, in comune di Codevigo (Padova).

Con decreto 21 maggio 1960, n. 839, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo l'argine sinistro del fiume Nuovissimo, in frazione Rosara, località Valle Morosina, del comune di Codevigo (Padova), segnato nel catasto dello stesso Comune, alla Sezione A, foglio III, mappale n. 73, di mq. 408, ed indicato nella planimetria rilasciata il 29 dicembre 1959, in scala 1:4000, dall'Ufficio tecnico erariale, Sezione II, Padova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6623)

Varianti al piano di ricostruzione di Sperlonga (Latina)

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1960, n. 2810, è stato approvato previa decisione sull'opposizione presentata e, con uno stralcio ed alcune modifiche, un progetto di varianti al piano parziale di ricostruzione di Sperlonga, vistato in una planimetria in iscala 1:500.

Per l'esecuzione delle opere previste nel progetto, è assegnato lo stesso termine di validità del piano parziale di ricostruzione originario di Sperlonga che, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 marzo 1957, n. 222, modificato dalla legge 6 luglio 1960, n. 678, è prorogato fino al 30 giugno 1965.

(6714)

Conferma in carica del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Siracusa

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 13107, in data 15 ottobre 1960 il dott. Carmelo Scandurra, è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Siracusa.

(6706)

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Alessandria

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 13144, in data 15 ottobre 1960 l'ing. Pietro Mazzoleni, è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Alessandria.

(6707)

Conferma in carica del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Novara.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 13138, in data 15 ottobre 1960 i signori Angelo De Giuli e Franco Nicolazzi, sono stati confermati rispettivamente nella carica di presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Novara.

(6703)

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 13133, in data 15 ottobre 1960 l'ing. Baghisio Falchi, è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro.

(6704)

Conferma in carica del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Padova.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 13112, in data 15 ottobre 1960 l'avv. Gavino Sabadin e il dott. Franco Borsetto, sono stati confermati rispettivamente, nella carica di presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Padova.

(6705)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 247

Corso dei cambi del 27 ottobre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,61	620,60	620,62	620,60	620,55	620,61	620,605	620,60	620,60	620,80
$ Can.	635,02	634,20	633,50	634,25	633,90	634,77	634,25	634,90	634,80	634,25
Fr. Sv.	144,14	144,16	144,125	144,1525	144,05	144,14	144,155	144,13	144,14	144,14
Kr. D.	90,16	90,12	90,12	90,135	90,10	90,14	90,13	90,15	90,13	90,10
Kr. N.	87,12	87,10	87,08	87,07	87,15	87,10	87,10	87,11	87,10	87,10
Kr. Sv.	120,26	120,25	120,24	120,255	120,25	120,26	120,235	120,25	120,27	120,25
Fol.	164,60	164,60	164,605	164,605	164,60	164,60	164,6075	164,60	164,60	164,60
Fr. B.	12,46	12,475	12,475	12,476	12,46875	12,47	12,4775	12,46	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,45	126,53	126,53	126,585	126,35	126,50	126,58	126,49	126,52	126,50
Lst.	1745,59	1745 —	1745,30	1745,50	1744,75	1745,46	1745,20	1745,55	1745,47	1745 —
Dm. occ.	148,78	148,79	148,80	148,785	148,75	148,78	148,78	148,77	148,78	148,78
Scell. Austr	23,89	23,89	23,89	23,8875	23,85	23,89	23,89	23,90	23,89	23,89

Media dei titoli del 27 ottobre 1960

Rendita 3,50 % 1906	80,775
Id. 3,50 % 1902	78,80
Id. 5 % 1935	105,825
Redimibile 3,50 % 1934	98,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,825
Id. 5 % 1936	100,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1969	101,125
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,75

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 ottobre 1960

1 Dollaro USA	620,602
1 Dollaro canadese	634,25
1 Franco svizzero	144,154
1 Corona danese	90,132
1 Corona norvegese	87,085
1 Corona svedese	120,245
1 Fiorino olandese	164,606
1 Franco belga	12,477
1 Franco nuovo (N.F.)	126,582
1 Lira sterlina	1745,35
1 Marco germanico	148,782
1 Scellino austriaco	23,889

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1960

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1960 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio al 30 settembre 1960			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1960		6.872		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive — competenza	692.143		547.857	
effettive — residui	50.373		89.959	
Totale		742.516		637.816
per movimento di capitali — competenza	21.104		22.710	
per movimento di capitali — residui	3.277		911	
Totale		24.381		23.621
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	773.930		637.344	
Conti correnti	2.077.404		2.160.679	
Incassi da regolare	407.408		351.804	
Altre gestioni	1.165.265		968.464	
Totale		4.424.007		4.118.291
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	319		43	
Pagamenti da regolare	68.845		107.088	
Altri crediti	1.688.512		2.064.218	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	377		430	
Totale		1.758.053		2.171.779
Totale generale incassi e pagamenti		6.955.829		6.951.507
Fondo di cassa al 30 settembre 1960		—		4.322
Totale a pareggio		6.955.829		6.955.829

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 settembre 1960 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		4.322	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	6		
Pagamenti da regolare	192.704		
Altri crediti	1.108.509		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	182		
Totale crediti		1.301.401	
In complesso			1.305.723
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.610.320		
Conti correnti	460.191		
Incassi da regolare	112.165		
Altre gestioni	392.520		
Totale debiti			4.575.196
Situazione del Tesoro (passività)			3.269.473

Circolazione di Stato (metallica) al 30 settembre 1960 L. 78.899 milioni.

L'ispettore generale: SILVI ANTONINI

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(6840)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 1960

ATTIVO

Oro in cassa	L.	171.796.367.467 —
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»	1.772.798.105 —
Cassa	»	8.256.192.369 —
Portafoglio su piazze italiane	»	432.457.326.465 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	141.577.850 —
Anticipazioni	»	76.903.908.525 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	62.598.112.180 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	59.442.482.847 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	2.175.882.378.360 —
Partite varie	»	2.516.362.727 —
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»	74.738.901.832 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	487.838.829 865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»	40.000.000 000 —
Spese	»	28.424.092.321 —
	L.	3.622.769.330.914 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.900.122.411.357 —
	L.	8.522.891.742.271 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	26.631.073 —
TOTALE GENERALE	L.	8.522.918.373.344 —

PASSIVO

Circolazione	L.		2.168.427.000.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		17.264.802.089 —
Depositi in conto corrente liberi	»		84.463.264.673 —
Conti correnti vincolati	»		816.912.324.068 —
Creditori diversi	»		175.069.115.969 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		251.126.352.042 —
Tesoro dello Stato - Plusvalenza netta rivalutazione disponibilità in oro (D. L. 28 gennaio 1960, n. 14) (*)	»		62.784.799.092 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		12.758.313.684 —
Rendite del corrente esercizio	»		28.813.103.144 —
	L.		3.617.619.075.261 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	3.060.785.460 —	
Fondo di riserva straordinario	»	1.789.470.193 —	5.150.255.653 —
	L.		3.622.769.330.914 —
Depositanti	»		4.900.122.411.357 —
	L.		8.522.891.742.271 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		26.631.073 —
TOTALE GENERALE	L.		8.522.918.373.344 —

(*) La plusvalenza sarà destinata a rimborso di partite di debito del Tesoro verso la Banca mediante le convenzioni previste dall'art 3 del D L 28 gennaio 1960, n. 14.

(6839)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere generale PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato integrativa del concorso per titoli a tredici posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, riservato agli impiegati dello Stato non di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 7 gennaio 1959, con il quale é stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a tredici posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, riservato agli impiegati dello Stato non di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti;

Decreta:

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a tredici posti di inserviente in prova della Corte dei conti, indetto con decreto 7 gennaio 1959, e fissata per il giorno 16 novembre 1960.

La prova stessa avra luogo in Roma, nella sede della Corte dei conti, via Pastrengo n. 1, con inizio alle ore 9.

Roma, addì 21 ottobre 1960

Il Presidente: CARBONE

(6823)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a sette posti di vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale di carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, concernente la revisione dei ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a sette posti di vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale di carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative.

Due dei posti indicati nel primo comma sono riservati, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 2. Essi dovranno sostenere tutte le prove del concorso a titolo di semplice idoneità se in numero non superiore a 2 o a titolo di concorso fra loro se in numero superiore. In mancanza di riservatari idonei i due posti verranno conferiti agli altri idonei del concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver conseguito una laurea rilasciata da una delle Facoltà delle Università della Repubblica cui il candidato siasi iscritto dopo il conseguimento della maturità classica;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°.

Il limite massimo di età è peraltro elevato:

a) di 2 anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di 5 anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

g) di un periodo di tempo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente ovvero di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituti di istruzione universitaria rispettivamente per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare o per gli assistenti volontari o per gli incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

In applicazione delle lettere suddette non può superarsi il limite di 40 anni; le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) possono cumularsi.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

h) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

i) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

l) fino a 45 anni per mutilati o invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate.

Le condizioni del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali, nonchè per gli impiegati non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, limitatamente ai due posti riservati ai sensi dell'art. 1, secondo comma del presente decreto;

C) essere cittadino italiano;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto e equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 7.

I requisiti di cui all'art. 6 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande ma devono essere documentati entro il termine stabilito dall'articolo medesimo.

I titoli di cui all'ultimo comma dell'art. 10 debbono essere posseduti e documentati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta legale da L. 200 nei termini tassativamente indicati dall'allegato schema e dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche), entro trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande che perverranno dopo il termine suddetto o siano difformi dallo

schema allegato, per quanto riguarda le formalità prescritte dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non saranno prese in considerazione.

Art. 6.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche), entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione alla prova orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita.

2. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode di diritti politici. Per i minori di anni ventuno il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale o civile.

5. Certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che lo aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre. La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco.

6. Copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in bollo da L. 200 per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi dalla propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, e durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili e riformati dalle Commissioni di leva e gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta da bollo da L. 100 dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva. Il foglio di congedo illimitato, assoluto o provvisorio non può sostituire il documento militare richiesto. Gli aspiranti ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare la prescritta dichiarazione integrativa delle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazione, espressamente rilasciati ai sensi della circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito.

7. Diploma originale di laurea e diploma originale di maturità classica. Detti diplomi debbono entrambi prodursi non ammettendosi in nessun caso che l'un titolo di studio implichi l'altro. Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre una copia dei medesimi, in carta da bollo da L. 200, autenticata da un notaio.

8. Copia dello stato di servizio civile in bollo da L. 200 rilasciato dall'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali.

9. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

10. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto alle dipendenze dello Stato si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 7 e 8.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) il libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo 1°, capo 2° del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè quelle del titolo 1°, capo 2° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Si osserveranno altresì gli articoli 2 e 10 del regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, in quanto compatibili con le norme indicate nel precedente comma ai sensi dell'art. 385 del citato testo unico e dell'art. 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 10.

Gli esami scritti ed orali avranno luogo in Roma, nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati, e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema di storia o di letteratura italiana;

b) versione dal latino in italiano;

c) versione dal greco in italiano;

d) composizione in francese su argomento proposto dalla Commissione;

e) versione in italiano dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato.

Prove orali:

f) elementi di paleografia con prova pratica;

g) elementi di bibliografia generale e di biblioteconomia;

h) elementi di diritto costituzionale e amministrativo e di statistica; legislazione concernente le biblioteche pubbliche governative, la tutela del materiale bibliografico raro e di pregio, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Nelle prove di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) è consentito con le cautele che la Commissione creda di stabilire, l'uso del dizionario, escluso ogni altro sussidio.

In aggiunta alla votazione complessiva di cui al terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 la Commissione giudicatrice dispone:

1) di un massimo di punti 5 per una prova facoltativa, che il candidato sostenga, di paleografia o papirologia greca, o di traduzione da una lingua moderna straniera diversa da quelle nelle quali ha sostenuto le prove obbligatorie;

2) di un massimo di punti 5 per titoli valutabili, e precisamente:

a) di un massimo di punti 1,50 per diplomi o certificati di particolari studi attinenti alle discipline bibliografiche o paleografiche;

b) di un massimo di punti 1,50 per pubblicazioni, con particolare riguardo a quelle attinenti alle discipline bibliografiche o paleografiche;

c) di un massimo di punti 2 per effettivi servizi di biblioteca che il candidato abbia già prestati e dai quali risulti che il candidato stesso abbia dimostrato particolare attitudine ai lavori e servizi di biblioteca.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione totale.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 12.

I vincitori del presente concorso potranno aspirare alla nomina unicamente per le sedi di Bari, Cagliari, Catania, Gorizia, Messina, Palermo e Sassari, dove presteranno servizio per almeno tre anni.

Ai fini dell'assegnazione alle sedi suindicate saranno preferiti i vincitori in esse residenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1960

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1960
Registro n. 59, foglio n. 53.

Schema della domanda su
carta da bollo da L. 200

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a sette posti di vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale di carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative.

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1), di non aver riportato condanne penali (2), di essere in possesso della maturità classica conseguita presso l'Istituto . . . . . in data . . . . nonchè di laurea in . . . . conseguita presso l'Università . . . . in data . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . . . (3).

Il sottoscritto ha prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche Amministrazioni . . . . (4).

Il sottoscritto fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (5).

Il sottoscritto intende sostenere la prova scritta obbligatoria di versione dalla lingua . . . . (6) e dichiara che intende pure sostenere la prova facoltativa . . . . . (7); dichiara di essere disposto a raggiungere all'atto dell'eventuale nomina, le seguenti sedi indicate in ordine di preferenza . . . . (8) nonchè qualunque altra sede stabilita dal Ministero ovvero quelle nelle quali potrà essere dal Ministero stesso successivamente trasferito.

Roma, li 1959

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (9).

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non avere l'aspirante compiuto il 21° anno di età, dovrà altresì indicare che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) Indicare le Amministrazioni e i periodi di servizio prestati. Indicare inoltre le eventuali cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(5) Indicare di quale requisito di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del bando di concorso si è eventualmente in possesso.

(6) Indicare se tedesca o inglese.

(7) Indicare se intende o meno sostenere la prova facoltativa e in caso positivo se in paleografia o papirologia greca o se ed in quale lingua moderna straniera diversa da quelle sulle quali ha sostenuto le prove obbligatorie.

(8) Indicare le sedi prescritte di cui all'art. 12 del bando di concorso.

(9) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6495)

Concorso per esami e per titoli a quindici posti di vice aiutante in prova nel ruolo del personale di carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, concernente la revisione dei ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a quindici posti di vice aiutante in prova nel ruolo del personale di carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche governative.

Due dei posti indicati nel primo comma sono riservati, ai sensi del regio decreto-legge 9 marzo 1936, n. 456, agli applicati delle Amministrazioni militari o, in mancanza, ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, che saranno designati dalle Amministrazioni di appartenenza e dovranno sostenere tutte le prove del concorso, a titolo di semplice idoneità se in numero non superiore a due, o a titolo di concorso fra loro se in numero superiore. Gli applicati o i sottufficiali che otterranno una classifica tale da farli rientrare nella graduatoria dei vincitori del concorso non prenderanno numero fra i due posti suddetti, sempre che vi siano per questi posti altri applicati o sottufficiali idonei da collocare; in mancanza di idonei i posti stessi verranno conferiti ai vincitori del concorso.

Sette dei posti indicati nel primo comma sono riservati, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 2. Essi dovranno sostenere tutte le prove del concorso, a titolo di semplice idoneità se in numero non superiore a sette, o a titolo di concorso fra loro se in numero superiore. In mancanza di riservatari idonei i sette posti verranno conferiti agli altri idonei del concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver conseguito il diploma di licenza da scuola media inferiore o alcuno dei corrispondenti diplomi a' termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 o da scuola professionale di secondo grado;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°.

Il limite massimo di età è peraltro elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per meriti di guerra;

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

g) di un periodo di tempo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente ovvero di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituti di istruzione universitaria rispettivamente per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

In applicazione delle lettere suddette non può superarsi il limite di 40 anni; le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) possono cumularsi.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

h) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

i) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

l) fino a 45 anni per mutilati e invalidi di guerra o per servizio e categorie equiparate.

La condizione del limite massimo di età non è richiesto per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali, nonchè per gli impiegati non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, limitatamente ai sette posti riservati ai sensi dell'art. 1, terzo comma, del presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadino italiano;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

I requisiti di cui all'art. 5 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande ma devono essere documentati entro il termine stabilito dall'articolo medesimo.

I titoli di cui all'ultimo comma dell'art. 9 debbono essere posseduti o documentati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta legale da L. 200 nei termini tassativamente indicati dall'allegato schema e dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche), entro trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande che perverranno dopo il termine suddetto o siano difformi dallo schema allegato, per quanto riguarda le formalità prescritte dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche), entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione alla prova orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita.

2. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode di diritti politici. Per i minori di anni ventuno il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale o civile.

5. Certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre. La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco.

6. Copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in bollo da L. 200 per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili o riformati dalle Commissioni di leva e gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta da bollo da L. 100 dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva. Il foglio di congedo illimitato, assoluto o provvisorio non può sostituire il documento militare richiesto. Gli aspiranti ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare la prescritta dichiarazione integrativa delle competenti autorità militari sui servizi resi

in zona di operazione, espressamente rilasciati ai sensi della circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dallo Stato Maggiore dell'Esercito.

7. Diploma originale di licenza da scuola media inferiore o alcuno dei corrispondenti diplomi a' termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 o da scuola professionale di secondo grado. Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre una copia dei medesimi, in carta da bollo da L. 200, autenticata da un notaio.

8. Copia dello stato di servizio civile in bollo da L. 200 rilasciato dall'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali.

9. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

10. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto alle dipendenze dello Stato si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 7 e 8.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) il libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme del titolo 1°, capo 2° del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè quelle del titolo 1°, capo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Si osserveranno altresì gli articoli 2 e 12 del regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, in quanto compatibili con le norme indicate nel precedente comma ai sensi dell'art. 385 del citato testo unico e dell'art. 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 9.

Gli esami scritti e orali avranno luogo in Roma, nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati, e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) componimento italiano;

b) versione dal francese in italiano, con l'aiuto del dizionario.

Prova pratica:

c) saggio di copia, a mano o a macchina, a scelta del candidato.

Prova orale:

d) nozioni di storia d'Italia e di geografia politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare, e nozioni sull'ordinamento delle biblioteche.

In aggiunta alla votazione complessiva di cui al terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la Commissione giudicatrice dispone di un massimo di punti cinque per effettivi servizi di biblioteca che il candidato abbia già prestato e dai quali risulti che il candidato stesso abbia dimostrato particolare attitudine ai servizi di biblioteca.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione totale.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 11.

I vincitori del presente concorso potranno aspirare alla nomina unicamente per le sedi di Bari, Cagliari, Catania, Genova, Gorizia, Messina, Modena, Palermo, Pisa, Sassari e Torino, dove presteranno servizio per almeno tre anni.

Ai fini dell'assegnazione alle sedi suindicate saranno preferiti i vincitori in esse residenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1960

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1960
Registro n. 62, *foglio n.* 173

Schema della domanda
su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . è residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a quindici posti di vice aiutante in prova nel ruolo del personale di carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche governative.

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1) . . . . di non aver riportato condanne penali (2), di essere in possesso del diploma (3) . . . . conseguito presso l'Istituto . . . . nell'anno scolastico . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (4) . . . . . .

Il sottoscritto ha prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche Amministrazioni (5) . . . .

Il sottoscritto fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto (6) . . . .

Il sottoscritto dichiara infine di essere disposto a raggiungere, all'atto dell'eventuale nomina, le seguenti sedi indicate in ordine di preferenza (7) . . . . nonchè qualunque altra sede stabilita dal Ministero ovvero quelle nelle quali potrà essere dal Ministero stesso successivamente trasferito.

. . . . li 1960

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso.

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (8) . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non avere l'aspirante compiuto il 21° anno di età dovrà altresì indicare che non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Indicare di quale diploma di cui all'art. 2 lettera A) del bando di concorso il candidato è in possesso.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Indicare le Amministrazioni e i periodi di servizio prestato. Indicare inoltre le eventuali cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(6) Indicare di quale requisito di cui alla lettera B) dell'art. 2 del bando di concorso si è eventualmente in possesso.

(7) Indicare le sedi prescritte di cui all'art. 11 del bando di concorso.

(8) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6496)

Concorso per esami e per titoli ad otto posti di aiuto vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale di carriera di concetto delle biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, che approva il regolamento per gli esami di ammissione o promozione del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, concernente la revisione dei ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 genaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli ad otto posti di aiuto vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale di carriera di concetto delle biblioteche pubbliche governative.

Cinque dei posti indicati nel primo comma sono riservati, a sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 2. Esssi dovranno sostenere tutte le prove del concorso, a titolo di semplice idoneità se in numero non superiore di cinque, o a titolo di concorso fra loro se in numero superiore. In mancanza di riservatari idonei i cinque posti verranno conferiti agli altri idonei del concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver conseguito il diploma di licenza da istituto medio di 2° grado o alcuno dei corrispondenti diplomi a termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°.

Il limite massimo di età è peraltro elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per meriti di guerra;

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

g) di un periodo di tempo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente ovvero di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituti di istruzione universitaria rispettivamente per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare o per gli assistenti volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

In applicazione delle lettere suddette non può superarsi il limite di 40 anni; le elevazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) possono cumularsi.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

h) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

i) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

l) fino a 45 anni per i mutilati o invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali, nonchè per gli impiegati non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato limitatamente ai cinque posti riservati ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del presente decreto;

C) essere cittadino italiano;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso predetto anche gl'impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparati ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 7.

I requisiti di cui all'art. 6 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande ma devono essere documentati entro il termine stabilito dall'articolo medesimo.

I titoli di cui all'ultimo comma dell'art. 10 debbono essere posseduti e documentati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta legale da L. 200 nei termini tassativamente indicati dall'allegato schema e dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche), entro trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande che perverranno dopo il termine suddetto o siano difformi dallo schema allegato, per quanto riguarda le formalità prescritte dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non saranno prese in considerazione.

Art. 6.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche), entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione alla prova orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita.

2. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode di diritti politici. Per i minori di anni ventuno il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale o civile.

5. Certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre. La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco.

6. Copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in bollo da L. 200 per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, e durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili o riformati dalle Commissioni di leva e gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta da bollo da L. 100 dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva. Il foglio di congedo illimitato, assoluto o provvisorio non può sostituire il documento militare richiesto. Gli aspiranti ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare la prescritta dichiarazione integrativa delle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazione, espressamente rilasciati ai sensi della circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito.

7. Diploma originale di licenza da istituto medio di 2° grado o alcuno dei corrispondenti diplomi a' termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054. Qualora l'istituto presso cui e stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre una copia dei medesimi, in carta da bollo da L. 200 autenticata da un notaio.

8. Copia dello stato di servizio civile in bollo da L. 200 rilasciato dall'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali.

9. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

10. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto alle dipendenze dello Stato si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 7 e 8.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) il libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme del titolo 1°, capo II, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 nonchè quelle del titolo 1°, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Si osserveranno altresì gli articoli 2 e 11 del regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, in quanto compatibili con le norme indicate nel precedente comma ai sensi dell'art. 385 del citato testo unico e dell'art. 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 10.

Gli esami scritti e orali avranno luogo in Roma, nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati, e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema di storia o letteratura italiana;

b) versione dal francese in italiano;

c) versione dal latino o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato. In questa prova è consentito l'uso del dizionario.

Prova orale:

d) elementi di storia della letteratura italiana e nozioni sommarie di storia della letteratura greca e latina;

e) elementi di diritto costituzionale, amministrativo, di statistica e di legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

f) elementi di bibliografia generale e nozioni sull'ordinamento e sulla legislazione delle biblioteche.

In aggiunta alla votazione complessiva di cui al terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la Commissione giudicatrice dispone:

I) di un massimo di punti 3 per una prova facoltativa, che il candidato sostenga, di paleografia greca o di traduzione da una lingua moderna straniera diversa da quelle sulle quali ha sostenuto le prove obbligatorie;

II) di un massimo di punti 5 per titoli valutabili, e precisamente:

a) di un massimo di punti 2, per diplomi o certificati di particolari studi attinenti alle discipline bibliografiche o paleografiche;

b) di un massimo di punti 3 per effettivi servizi di biblioteca che il candidato abbia già prestati e dai quali risulti che il candidato stesso abbia dimostrato particolare attitudine ai lavori e servizi di biblioteca, e per altri eventuali titoli.

Art. 11.

La graduatora dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione totale.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili,

tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 12.

I vincitori del presente concorso potranno aspirare alla nomina unicamente per le sedi di Bari, Cagliari, Catania, Genova, Gorizia, Messina, Palermo, Sassari e Torino, dove presteranno servizio per almeno tre anni.

Ai fini dell'assegnazione alle sedi suindicate saranno preferiti i vincitori in esse residenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma addì 3 giugno 1960

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1960
Registro n. 59, foglio n. 52

Schema della domanda su carta da bollo da L. 200.

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche
ROMA

Il sottoscritto . nato a (provincia di .) il . . e residente in . . (provincia di . . .) via . n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli ad otto posti di aiuto vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale di carriera di concetto delle biblioteche pubbliche governative.

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . di non aver riportato condanne penali (2), di essere in possesso del diploma (3) . conseguito presso l'Istituto . . nell'anno scolastico . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (4)

Il sottoscritto ha prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche Amministrazioni (5) .

Il sottoscritto fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto (6) . .

Il sottoscritto intende sostenere la prova scritta obbligatoria di versione dalla lingua (7) . . . e dichiara che intende pure sostenere la prova facoltativa (8) .

Il sottoscritto dichiara infine di essere disposto a raggiungere, all'atto dell'eventuale nomina, le seguenti sedi indicate in ordine di preferenza (9) . . . nonchè qualunque altra sede stabilita dal Ministero ovvero quelle nelle quali potrà essere dal Ministero stesso successivamente trasferito.

. li 1960

Firma . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso

Visto per l'autenticità della firma del signor (10) .

(1) In caso di non iscrizione e di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non aver l'aspirante compiuto il 21° anno di età dovrà altresì indicare che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Indicare di quale diploma di cui all'art. 2, lettera *A*) del bando di concorso il candidato è in possesso.

(5) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Indicare le Amministrazioni e i periodi di servizio prestato. Indicare inoltre le eventuali cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(6) Indicare di quale requisito di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del bando di concorso si è eventualmente in possesso.

(7) Indicare se latina, inglese o tedesca.

(8) Indicare se intenda o meno sostenere la prova facoltativa e in caso positivo, se in paleografia greca o se ed in quale delle lingue moderne straniere di cui al n. 1 dell'art. 10.

(9) Indicare le sedi prescritte di cui all'art. 12 del bando di concorso.

(10) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6497)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinquantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 20 agosto 1959.

Le prove scritte del sopra indicato concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 28 novembre 1959, avranno luogo in Roma, nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 1960, con inizio alle ore 8.

I candidati sono suddivisi nei seguenti locali:

1) Liceo-classico « Virgilio », via Giulia, 38: dalla lettera *A* alla lettera *L;*

2) Scuola media statale « Alessandro Manzoni », viale di Villa Pamphili, 7 (Monteverde vecchio): dalla lettera *M* alla lettera *R;*

3) Scuola tecnica statale commerciale « Giulio Romano », via della Paglia, 50 (nei pressi di piazza Santa Maria in Trastevere): dalla lettera *S* alla lettera *Z.*

(6836)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di membri nella Commissione esaminatrice del concorso a cinquantatre posti di ingegnere in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1960, n. 19838, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1960, registro n. 34, foglio n. 303, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a cinquantatre posti di ingegnere in prova del Genio civile indetto con decreto ministeriale 20 gennaio 1960;

Considerato che i professori Manlio Oberziner e Gino Parolini, nominati, tra gli altri, membri della Commissione suddetta, hanno rinunciato all'incarico per impegni inerenti alla loro qualità di docenti universitari;

Che pertanto i predetti professori debbono essere sostituiti nell'incarico di che trattasi, nominandosi in loro vece il prof. Elio Giangreco, e il prof. Letterio Donato;

Decreta:

Il prof. Elio Giangreco ordinario di costruzioni legno, ferro e cemento armato presso l'Università di Napoli e il prof. Letterio Donato ordinario di scienza delle costruzioni presso l'Università di Pisa, sono nominati membri della Commissione esaminatrice del concorso pubblico a cinquantatre posti di ingegnere in prova del Genio civile costituita con il decreto ministeriale n. 19838 del 9 giugno 1960 citato nelle premesse, in sostituzione dei professori Manlio Oberziner e Gino Parolini.

Roma, addì 23 settembre 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1960
Registro n. 53, foglio n. 167

(6838)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dodici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione indetto con decreto ministeriale 8 ottobre 1959.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1960, registro n. 7 Finanze, foglio n. 103, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1960, n. 107, con il quale è stato indetto il concorso per esami a dodici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1960, registro n. 11 Finanze, foglio n. 169, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1960, n. 107, con il quale sono state apportate modifiche al bando di concorso di cui sopra relativamente al limite massimo di età ed al programma di esame;

Visto il regolamento del personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

Articolo unico

Le prove scritte del concorso per esami a dodici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indicato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 5, 6 e 7 dicembre 1960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1960
Registro n. 73 Finanze, foglio n. 1. — BENNATI

(6837)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva del ruolo dell'Ispettorato tecnico dell'industria.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e commercio n. 6, parte 3ª del mese di giugno 1960, è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva del ruolo dell'Ispettorato tecnico dell'industria.

(6824)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo Ufficio in data 20 febbraio 1960, n. 378/San., con il quale è stato bandito pubblico concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1959;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in questione, è costituita come appresso:

Presidente:
Cordova dott. Riccardo, vice prefetto vicario.

Componenti:
d'Amato dott. Francesco, medico provinciale dirigente di Pisa;
Paroli prof. Giovanni, direttore della clinica ostetrico-ginecologica della Università di Pisa;
Cilotti dott. Renzo, primario del reparto ostetrico dell'Ospedale di Pontedera;
Guiggi Giorgina in Pieri, ostetrica condotta di Peccioli.

Segretario:
Vitocolonna dott. Gianfranco, consigliere di 2ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, agli albi pretori di questo Ufficio, della prefettura di Pisa e dei Comuni interessati.

Pisa, addì 19 ottobre 1960

Il medico provinciale dirigente: D'AMATO

(6813)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1960, n. 862/M.P., con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1958 ai vincitori del concorso bandito con decreto del Prefetto di Novara in data 31 marzo 1959, n. 45104 - Div. 3/1;

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito;

Considerato che a seguito di rinuncia sono rimaste vacanti e disponibili le condotte mediche di Baceno, Casalino Oggebbio, Bognanco e Trarego Viggiona;

Ritenuto, pertanto, la necessità di provvedere all'assegnazione delle predette condotte secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze a suo tempo indicate;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I sottoelencati medici sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Martelli dott. Agostino: Baceno;
2) Anchisi dott. Franco: Casalino;
3) Migliarini dott. Benito: Oggebbio;
4) Tettoni dott. Giovanni: Bognanco;
5) Amosso dott. Enrico: Trarego Viggiona.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Novara e dei Comuni interessati.

Novara, addì 10 ottobre 1960

Il medico provinciale: LOMBARDO

(6639)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1956.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 10623 del 10 luglio 1958, col quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo, alla data del 30 novembre 1956;

Considerato che il dott. Alessandro Gustapane, vice prefetto vicario, e il dott. Enio Giorgianni, direttore di sezione, nominati rispettivamente presidente e segretario della Commissione stessa, sono stati trasferiti ad altra sede per cui occorre provvedere alla loro sostituzione;

Considerato altresì che occorre provvedere alla sostituzione del compianto prof. Gino Meldolesi, deceduto;

Viste le designazioni della prefettura di Palermo e del Consiglio provinciale dell'ordine dei medici;

Visto l'art. 8 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 10623 del 10 luglio 1958, citato nelle premesse, la Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1956, è così composta:

Presidente:
Giorgianni dott. Franco, vice prefetto vicario.

Componenti:
De Grazia prof. Giuseppe, medico provinciale;
D'Alessandro prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università;
Fradà prof. Giovanni, direttore dell'Istituto di medicina del lavoro;
Gulino dott. Michele, ufficiale sanitario.

Segretario:
Castiglione dott. Giovanni, direttore di sezione della prefettura di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura di Palermo e di questo Ufficio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Palermo, addì 15 ottobre 1960

Il medico provinciale: DE GRAZIA

(6815)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1386 del 13 maggio 1960, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1959;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine competente e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa, è costituita come segue:

Presidente:
Fusco dott. Gaetano, vice prefetto.

Componenti:
Morosi dott. Mario, medico provinciale;
Natali prof. Gianfranco, docente in patologia medica;
Ficara prof. Pasquale, docente in clinica chirurgica;
Santacroce dott. Marino, medico condotto.

Segretario:
Capocelli dott. Manlio, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in L'Aquila.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di L'Aquila.

L'Aquila, addì 17 ottobre 1960

Il medico provinciale: MOROSI

(6814)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Ferrara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1723 del 10 agosto 1960, col quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Argenta;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e dell'Amministrazione comunale di Argenta;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Argenta, è costituita come appresso:

Presidente:
Fazzutti dott. Agostino, vice prefetto vicario.

Componenti:
Scandura dott. Salvatore, medico provinciale capo;
Paccagnella prof. Bruno, docente in igiene, direttore incaricato dell'Istituto di igiene dell'Università di Ferrara;
Dell'Acqua prof. dott. Giovanni, direttore della clinica medica dell'Università di Ferrara, designato dall'Ordine provinciale dei medici;
Rio prof. Riccardo, ufficiale sanitario del comune di Ferrara, designato dal comune di Argenta.

Segretario:
Di Marco dott. Carmelo, consigliere di 3ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami si svolgeranno presso l'Istituto di igiene della Università di Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Ferrara.

Ferrara, addì 20 ottobre 1960

Il medico provinciale capo: SCANDURA

(6816)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4623 datato 8 agosto 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1958;

Visto il decreto di pari numero e data del precedente, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche alle vincitrici del predetto concorso;

Considerato che l'ostetrica Basile Sebastiana ha rinunziato alla condotta ostetrica del comune di Licodia Eubea, e che interpellata, in ordine di graduatoria, l'ostetrica Leonardi Maria, ha pure rinunziato;

Visto il telegramma in data 6 ottobre 1960, con il quale il sindaco del comune di Camastra comunica che l'ostetrica Alesci Vincenza, che segue in graduatoria, accetta la condotta ostetrica del comune di Licodia Eubea;

Ritenuto che occorre modificare l'assegnazione delle sedi in conseguenza delle rinunzie di cui sopra.

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta ostetrica del comune di Licodia Eubea, per i motivi di cui in premessa, è assegnata all'ostetrica Alesci Vincenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Catania, addì 8 ottobre 1960

Il medico provinciale: SCUDERI

(6637)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 4 giugno 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per condotte mediche vacanti al 30 novembre 1957;

Visti i propri decreti n. 980, n. 1452, n. 1698, n. 1788, n. 1886, n. 1979, n. 2120 e n. 2303, con i quali sono stati dichiarati i vincitori delle condotte di cui sopra;

Considerato che il vincitore della condotta di Parodi Ligure ha rinunziato alla condotta ad esso assegnato;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede al candidato che segue in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il seguente candidato è dichiarato vincitore della condotta medica a fianco indicata:

Ricci dott. Luigi: Parodi Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, sul Bollettino atti ufficiali della Prefettura, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Alessandria, addì 11 ottobre 1960

Il medico provinciale: SIRCANA

(6636)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina

L'ISPETTORE GENERALE MEDICO DIRIGENTE

Visto il decreto n. 8540 del 20 luglio 1960, con il quale la ostetrica Impoco Giovanna veniva dichiarata vincitrice del posto di condotta ostetrica di Filicudi, nel comune di Lipari;

Considerato che la predetta, benchè nominata dal Comune, non si è presentata per assumere servizio e che, pertanto, occorre provvedere alla nomina della concorrente che segue in ordine di graduatoria;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento del concorso approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La concorrente Sofia Antonia è dichiarata vincitrice del posto di condotta ostetrica di Filicudi, nel comune di Lipari.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 5 ottobre 1960

p. *L'ispettore generale medico dirigente*: GIUSTOLISI

(6559)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.